

formulari e la recente legislazione in tema di tutela del consumatore e di divieto delle clausole contrattuali di rinvio agli usi, ex lege n. 154/1992 in materia bancaria.

Nella specie, il contratto di fido in conto corrente concluso attraverso il modulo predisposto dalla Banca, in riferimento alle rimesse rispettive, prevede un tasso creditore per il cliente dello 0,50% a fronte di un tasso debitore del 23% ed, in applicazione delle norme uniformi dettate dall'ABI, ove il conto fosse risultato saltuariamente debitore, il diritto della Banca di dar corso alla chiusura del conto e liquidazione del saldo ogni trimestre nonché, con la stessa cadenza, la produzione di interessi sugli interessi scaduti, al tasso (da determinarsi) praticato usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, mentre in via normale i rapporti di dare ed avere a favore del cliente sarebbero stati regolati annualmente portando in conto e, perciò, capitalizzando, gli interessi al 31 dicembre di ogni anno. In tali condizioni vengono necessariamente in esame le c.d. norme bancarie uniformi di conto corrente di corrispondenza e loro connessi, predisposte dall'ABI a decorrere dal 1° gennaio 1952, richiamate dal contratto, le quali in modo generalizzato dispongono, in materia di tassi, scadenze diverse per le parti ai fini della liquidazione del saldo. Il Collegio condivide il recente indirizzo della S.C., che ravvisa il contrasto di dette norme con il divieto posto dall'art. 1283 c.c., non sussistendo, in mancanza del richiesto elemento soggettivo, una consuetudine avente efficacia di fonte di diritto oggettivo, posto che l'inserimento della clausola, contenuta nei moduli predisposti dalle banche ed insuscettibile di negoziazione individuale, è notoriamente avvertito dai clienti come elemento condizionante lo stesso accesso ai servizi bancari ed è diffusamente avvertita con disfavore dalla generalità a motivo della disparità di trattamento delle parti in tema di scadenze ed interessi. Nel difetto della opinio iuris ac necessitatis, la prassi bancaria della capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici deve, dunque, ritenersi basata su un mero uso negoziale, con conseguente declaratoria di nullità della convenzione tra le parti, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi e perciò colpita dal generale divieto di cui all'art. 1283 c.c. Al fine di determinare le somme capitali dovute dalla parte debitrice e gli interessi relativi, la causa deve tuttavia, essere rimessa sul ruolo per una consulenza contabile. Si riserva al definitivo il regolamento delle spese di lite (omissis).

I precedenti

(1-2) La sentenza che precede è di grande importanza, in quanto per la prima volta – a quanto consta – la Corte d'appello si è pronunciata sulla questione dei rapporti tra l'art. 1283 c.c. da un lato (che vieta l'anatocismo), ed il combinato disposto degli artt. 1825 c.c. e 1831 c.c., che, consentendo la chiusura del conto con la periodicità liberamente scelta dalle parti, permette di capitalizzare gli interessi ad ogni chiusura. Come noto, la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, contenuta nella totalità delle condizioni generali dei contratti di conto corrente bancario, è stata ritenuta di recente nulla dalla Corte di cassazione, la quale ha in questo

modo mutato il proprio precedente e risalente orientamento (Cass. 16 marzo 1999, n. 2374, in *Contratti*, 1999, 437, con nota di De Nova, *Capitalizzazione trimestrale: verso un revirement della cassazione?*; Cass. 30 marzo 1999, n. 3096, in *Corr. giur.*, 1999, 561, con nota di Carbone, *Anatocismo e usi bancari: la cassazione ci ripensa*; Cass. civ., sez. I, 11 novembre 1999, n. 12507, in *Corr. giur.*, 1999, 1485). Secondo il nuovo orientamento, la clausola di capitalizzazione trimestrale è nulla per contrasto con l'art. 1283 c.c., in quanto il divieto di anatocismo può essere derogato solo da usi normativi (cioè consuetudini), e quello in esame può essere, al più, un uso negoziale, ma non certo un uso normativo, essendo privo del requisito dell'opinio iuris ac necessitatis.

Non tutti i giudici di merito, tuttavia, si sono uniformati al revirement della Corte di legittimità: mentre alcuni l'hanno subito condiviso (App. Roma, 19 ottobre 1999, in questa *Rivista*, 2000, 87; Trib. Roma, 24 giugno 1999, in questa *Rivista*, 1999, 382), altri se ne sono discostati, sulla base di una motivazione così articolata:

- (a) nel contratto di conto corrente bancario, gli interessi sul saldo debitore decorrono dalla chiusura del conto;
- (b) la chiusura del conto può avvenire con le frequenze scelte liberamente dalle parti;
- (c) ergo, se le parti decidono di chiudere il conto trimestralmente, gli interessi sul saldo debitore sono dovuti trimestralmente, senza che ciò costituisca violazione del divieto di anatocismo (Trib. Roma, 25 giugno 1999, in questa *Rivista*, 2000, 4, si veda anche Trib. Vercelli, 9 febbraio 2001, in *Contratti*, 2001, 596).

Con la sentenza qui in rassegna, la Corte capitolina ha ora negato validità a tale ricostruzione, affermando – sia pure con motivazione sintetica – che essa si tradurrebbe in un sostanziale aggiramento dell'art. 1283 c.c.

Per la complessa vicenda legislativa e giurisprudenziale relativa alla validità del patto di capitalizzazione trimestrale, e per il tentativo del legislatore di «salvare» la validità di tale patto, si veda l'ampia nota di riferimenti in calce a Trib. Roma, 13 settembre 2001, in questo stesso numero della *Rivista*, 2002, 4, cui per evitare ripetizioni si rinvia.

Tribunale di Roma, sez. IX, 13 settembre 2001 – Est. Iofrida – Lupa s.r.l. ed altri (avv. Cassalle e Failla) c. Banca di Roma s.p.a. (avv. Maccallini)

Conto corrente bancario – Pattuizione di tassi usurari – Art. 1 d.l. 394/2000 – Norma interpretativa – Conseguenze – Retroattività – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.

Conto corrente bancario – Pattuizione di interessi ultralegali – Forma scritta – Nozione – Redazione della proposta e dell'accettazione su moduli separati – Ammissibilità – Fattispecie.

Conto corrente bancario – Pattuizione di interessi o commissione di massimo scoperto – Rinvio agli usi – Contratti anteriori alla l. n. 154/1992 – Validità – Condizioni.